



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 2 - Settore Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne

PROPOSTA di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

N° 50 del 05/03/2019

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI – SCADENZE VERSAMENTI ANNO 2019

Assessore: SPINELLI ALESSIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- in virtù della suddetta disposizione, a partire dal 1 gennaio 2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto modifiche alla suddetta legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per quanto attiene la parte disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che la nuova disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adem-*

pimento dell'unica obbligazione tributaria”;

- precisa al comma 688:
 - la modalità di versamento della TARI;
 - il numero di rate e le scadenze della TARI, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce ai commi 690 e 691 che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che, conformemente ai commi suddetti e agli altri Enti dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, il Comune di Fucecchio con deliberazione n. 46 del 28 luglio 2014 del Consiglio Comunale aveva affidato la gestione del tributo TARI a Publiambiente S.p.A., società partecipata da questo Ente con capitale interamente pubblico, all'epoca gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, per l'anno 2014 e fino alla scadenza del relativo contratto;

RICORDATO che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro;
- la L.R.T. n. 61 del 22/11/2007 ha previsto al comma 1 dell'art. 26 che le Autorità di gestione dei rifiuti *“individuano un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;
- con D.L. n. 138 del 13/8/2011 è stato attribuito alle Regioni il compito di definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- con L.R.T. n. 69 del 28/12/2011 è stata ribadita la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali già istituiti ai sensi dell'articolo 24 della L.R.T. 25/1998 per la gestione del servizio integrato dei rifiuti ed istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito;
- il Comune di Fucecchio è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

RICHIAMATI:

- la determinazione del Direttore Generale, ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: “Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali” – CIG4726694F44, al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- la delibera di Consiglio n. 67 del 19 dicembre 2016, con la quale il Comune di Fucecchio ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A., che assumerà la denominazione Alia Servizi Ambientali Spa” in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. risulterà affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

PRECISATO che:

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Ac-

cessori;

- i Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;
- il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso rientra tra i servizi cosiddetti accessori attivabili su richiesta dai Comuni facenti parte di ATO;

RICORDATO che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e smaltimento, dall'anno 2002 fino all'anno 2018, non essendo l'Ente dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 28 marzo 2018, ha attivato il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso quale Servizio Accessorio, definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;

RITENUTO necessario, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI e Piano Finanziario anno 2019, stabilire le scadenze delle rate TARI per l'anno 2019, in modo da assicurare adeguati flussi di cassa che consentano di rispettare gli impegni finanziari assunti o da assumere con la gestione 2019, ivi inclusi quelli per la copertura delle spese per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti;

RICORDATO che le tariffe TARI anno 2019 saranno approvate dal Consiglio Comunale, organo competente in materia, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ed in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, ha prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. stabilire che il versamento della TARI, anno 2019, avvenga nei seguenti termini:

- **1° rata in acconto**, di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2018, **scadenza 30 aprile 2019**;
 - **2° rata in acconto**, di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 calcolato sulla base delle tariffe anno 2019, **scadenza 15 luglio 2019**;
 - **rata a saldo, scadenza 15 novembre 2019**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2019;
 - l'eventuale conguaglio sarà effettuato nella prima fatturazione utile dell'anno 2020;
2. dare atto che il Consiglio Comunale terrà conto delle suddette disposizioni, in sede di approvazione delle tariffe anno 2019, da deliberare entro la fine del mese di marzo corrente, affinché le medesime operino per l'anno 2019;
 3. di trasmettere la presente deliberazione ad ALIA SPA, società partecipata da questo Ente e con capitale interamente pubblico, in qualità di soggetto gestore della TARI e del servizio integrato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani,

Quindi la GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di assicurare tempestivi flussi di cassa adeguati al rispetto degli impegni finanziari di cui al Bilancio di previsione corrente,

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Riferimenti Contabili

E/U	Eserc. imputazione	Cap/Art. Numero	Descrizione Capitolo	Importo	Denominazione Beneficiario/debitore	CIG CUP	N. accert./impegno	Data Imp.